

29.07.2003 (24/11)

Oggetto: Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs n° 36/03.

L'Assessore della Difesa Ambiente riferisce che il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. Ambiente 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l'adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.

Al fine di regolamentare il processo di adeguamento e fornire indicazioni omogenee ai soggetti titolari e gestori di discariche è stato predisposto dalle competenti strutture dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente l'atto di indirizzo riportato in allegato A) alla presente deliberazione. Tale atto di indirizzo, scaturente nelle sue parti essenziali da un confronto interregionale che porterà all'emissione di un documento congiunto da approvare dalla Conferenza Stato-Regioni, individua ed esplicita i criteri per l'assimilazione delle discariche esistenti a quelle previste dalla nuova normativa, i criteri di esclusione dall'ambito di applicazione del nuovo decreto, individua la documentazione da trasmettere da parte dei titolari o gestori (su delega del titolare) delle discariche esistenti entro il 27 settembre 2003 ai fini dell'adeguamento, fornisce indicazioni sulle modalità da porre in essere per la realizzazione di eventuali ampliamenti o per la presentazione di nuovi progetti e infine definisce i soggetti che devono provvedere al controllo e alla vigilanza.

L'Assessore riferisce ancora che la norma in argomento prevede che per poter continuare l'esercizio le discariche esistenti prestino, all'atto della presentazione del piano di adeguamento, le garanzie finanziarie per la fase di gestione della discarica e al fase di post-esercizio.

Fino ad oggi sulla base delle deliberazioni della Giunta Regionale n.6/105 del 20.02.87, n.25/147 del 30.07.92, n.52/23 del 07.11.96. era regolamentata esclusivamente la prestazione delle garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, diventati pericolosi con l'emanazione del D.Lgs n° 22/97.

Si deve considerare, inoltre, che con l'entrata in vigore del D.Lgs.22/97 sulla gestione dei rifiuti, l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso ai soggetti che effettuano operazioni autorizzate ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 di smaltimento e/o recupero di tutte le tipologie di rifiuti.

Pertanto si rende necessario ed improcrastinabile prevedere criteri e modalità di prestazione delle garanzie finanziarie in linea con la vigente normativa che tenga conto di quanto previsto dal D. Lgs n° 22/97 e dal D. Lgs n° 36/03.



Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore riferisce quindi che le competenti strutture dell'Assessorato hanno elaborato i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97 e ai termini del D. Lgs n° 36/03, riportati in allegato B) alla presente deliberazione, nonché il fac-simile dello schema di condizioni contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria riportato in allegato C).

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone all'esame della Giunta, l'approvazione dei documenti tecnici riportati in allegato A), B) e C) alla presente deliberazione.

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di cui sopra è cenno,

DELIBERA

- di approvare il documento Allegato A) contenente “Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alla indicazioni del D. Lgs n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE- Presentazione di nuovi progetti”che costituisce parte integrante della presente deliberazione ;
- di approvare i documenti riportati in allegato B) e C) contenenti rispettivamente “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs n° 36/03” e lo schema di condizioni contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di revocare le delibere n.6/105 del 20.02.1987, n.25/147 del 30.07.92 e n.52/23 del 07.11.96.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Duranti

IL PRESIDENTE
F.to Pili



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato A) alla deliberazione n.24/11 del 29.07.2003

Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE - Presentazione di nuovi progetti

Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. Ambiente 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l'adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.

Tale adeguamento deve essere approvato dalla Regione Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio regionale delle suddette norme, si rende necessario fornire in maniera univoca i seguenti indirizzi concordati anche con le altre Regioni.

1) Esclusione dall'applicazione del D. Lgs. 36/2003

Sono esentati dall'applicazione del regime di cui al D. Lgs n° 36/03:

- a) le operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
- b) l'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
- c) il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e il deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
- d) il deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave. Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso dall'applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano rispettati i commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici" (c.d. Legge Lunardi)

Sono definiti rifiuti inerti *"i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.*



Regione Autonoma della Sardegna

Al fine della definizione di un rifiuto inerte derivante da attività mineraria o di cava devono essere presi come riferimento i limiti di concentrazione riportati per i suoli ad uso commerciale e industriale di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 del Dm n° 471/99 che non contengano PCB in concentrazione superiore a 1 mg/Kg. (legge Lunardi).

Al deposito dei rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4. (impermeabilizzazione del fondo e raccolta percolato).

2) Assimilazione delle discariche esistenti.

Si riporta di seguito la corrispondenza tra le discariche esistenti e le denominazioni delle discariche previste dal D. Lgs n° 36/03, così come verranno classificate presso la Regione Sardegna.

Deliberazione interministeriale del 24/07/84		D. Lgs n° 36/03
1 ^A Categoria per rifiuti urbani	→	Discarica per rifiuti non pericolosi Urbani (privativa) e assimilati + fanghi depurazione
2 ^A Categoria tipologia A per rifiuti inerti	→	Discarica per rifiuti inerti (nuove discariche con impermeabilizzazione del fondo e raccolta percolato o discariche esistenti che si adeguano)
	→	Discarica per rifiuti inerti da demolizione (tabella tre del Dm Ambiente 13 marzo 2003) (discariche esistenti che si adeguano e nuove discariche con impermeabilizzazione e senza raccolta di percolato)
2 ^A Categoria tipologia B per rifiuti speciali e tossico e nocivi	→	Discarica per rifiuti non pericolosi (ammessi anche rifiuti pericolosi secondo i criteri di ammissione del Dm Ambiente 13 marzo 2003)
2 ^A Categoria tipologia C per rifiuti tossici e nocivi	→	Discarica per rifiuti pericolosi
3 ^A Categoria	→	Discarica per rifiuti pericolosi

Per le discariche di rifiuti inerti si sono previste due tipologie:

- discariche di rifiuti inerti dotate di tutti i presidi di impermeabilizzazione previsti dal D. Lgs n° 36/03 e con annesso il sistema di raccolta del percolato che potranno smaltire tutti i rifiuti



Regione Autonoma della Sardegna

che rispettano i limiti di cui alle tabelle 1) e 2) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003. Le discariche esistenti potranno smaltire i rifiuti inerti di cui sopra solo se si adegueranno, prevedendo il sistema di impermeabilizzazione del fondo e la raccolta del percolato. Tali tipologie di discariche sono soggette alla prestazione della garanzia finanziaria;

- b) discariche di rifiuti inerti da demolizione : possono smaltire esclusivamente i rifiuti di cui alla tabella 3) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003. Per le nuove discariche potrà non prevedersi il sistema di raccolta del percolato. Le discariche esistenti si adeguano attraverso la trasmissione di quanto previsto al punto 5).

In entrambi i casi i rifiuti contenenti cemento-amianto Codice CER 170605 possono essere smaltiti in discariche di inerti fino al 16 luglio 2005. Dopo tale data dovranno essere conferiti a discariche per rifiuti non pericolosi così come previsto nell'allegato 1 del Dm Ambiente del 13 Marzo 2003.

Per le discariche di rifiuti non pericolosi si prevedono due tipologie:

- a) discarica per rifiuti urbani e assimilati e fanghi di depurazione civili. Le discariche di non pericolosi deputate allo smaltimento di rifiuti urbani mantengono le caratteristiche delle discariche di 1° categoria: sono conferiti rifiuti urbani in privativa o assimilati. Non possono essere smaltiti rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani. Infatti, preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi sono unici, è opportuno nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani separatamente da quello dei rifiuti speciali, onde evitare il mescolamento di rifiuti urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali, nonché per permettere una efficace pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- b) discarica per rifiuti speciali non pericolosi, dove sono ammessi i rifiuti pericolosi solo se rispettano i limiti di cui alla tabella 5) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 Marzo 2003.

3) Disposizioni transitorie – Articolo 17

L'articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a dire quelle autorizzate all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in esercizio.

I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.

Tuttavia se i titolari di discariche non ancora autorizzate ai termini dell'art. 28 del D. Lgs n° 22/97 devono entrare in esercizio prima di tale data adeguano la documentazione già presentata ai dettati del D. Lgs n° 36/03 e presentano almeno i seguenti documenti:

- Ø **il piano di gestione operativa della discarica**, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2;
- Ø **il piano di sorveglianza e controllo**, come previsto nell'allegato 2;



Regione Autonoma della Sardegna

- Ø **il piano finanziario** che prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; (i costi relativi alla garanzia finanziaria possono essere stralciati fintanto che non verrà approvata la presente deliberazione);
- Ø impegno del richiedente ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

I restanti documenti verranno presentati all'atto dell'adeguamento che comunque viene imposto entro il 27 di settembre.

Sul piano dei controlli viene acquisito l'assenso dell'autorità deputata al controllo (Provincia e ASL o ARPA).

4) Piano di adeguamento – Articolo 17

Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.

Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:

- Titolari di autorizzazione o gestori di discarica (su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003;
- Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.

5) Contenuto minimo del piano di adeguamento:

Il piano di adeguamento da presentare entro 27 Settembre 2003 deve contenere i seguenti documenti:

- progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali possibili (fondo della discarica per i lotti successivi non realizzati, progetto di chiusura, captazione del biogas nei modi e nei termini previsti dal punto 2.5 dell'allegato 1, copertura finale della discarica etc) comprensivo dell'indicazione dei tempi necessari all'adeguamento; per le discariche di rifiuti inerti dovrà essere specificato dal gestore se intende procedere all'impermeabilizzazione del fondo e alla predisposizione della rete di captazione del percolato; qualora non proceda all'adeguamento del fondo potrà smaltire esclusivamente rifiuti da demolizione;
- relazione geotecnica sulla stabilità dei fronti dei rifiuti verificata in corso d'opera e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla



Regione Autonoma della Sardegna

stabilita' dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;

- piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa, nel piano di gestione operativa dovranno essere indicati gli addetti impiegati nella discarica e le rispettive competenze professionali;
- il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
- il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
- il piano di sicurezza redatto ai termini della 626/94 approvato dalla Asl competente;
- le garanzie finanziarie per la fase di gestione e post- gestione prestate secondo i parametri determinati dalla Amministrazione Regionale.

Il D.Lgs. n. 36/2003 non prevede alcuna sanzione per la mancata presentazione del Piano di adeguamento nel termine prescritto, peraltro è necessario evidenziare che solo la presentazione del Piano costituisce il presupposto per ottenere dall'autorità competente non solo l'approvazione dello stesso, con fissazione dei termini per provvedervi, e la riclassificazione della discarica, ma anche l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio. Pertanto, la mancata presentazione del Piano nei termini previsti determina l'impossibilità di proseguire nella gestione della discarica.



Regione Autonoma della Sardegna

Non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa essere richiesta, con un'autonoma istanza, l'integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione.

La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano quindi una automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.

6) Approvazione del piano di adeguamento

Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.

7) Ampliamenti.

a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..

In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).

b) Le sopraelevazioni delle discariche, che non siano considerate modifiche non sostanziali, per le quali è stato approvato il piano di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A.

In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 2003, per quanto applicabili.

Sono fatte salve le diverse procedure, per sopraelevazioni di limitate entità, considerate modifiche non sostanziali che in linea di massima non possono eccedere il 20 % della volumetria già autorizzata .

Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima orizzontale della discarica.

8) Nuovi progetti

Per la presentazione di nuovi progetti riguardanti discariche controllate devono essere rispettati i seguenti criteri e indirizzi:

- le Amministrazioni Provinciali adeguano le indicazioni regionali elaborate ai termini dell'art. 19 punto n) del D.Lgs n° 22/97 (delibera di giunta n°26/6 del 20.6.2000 nella quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti.) alle indicazioni riportate nel D. Lgs n° 36/03.



Regione Autonoma della Sardegna

La presentazione della documentazione contenuta nel D.Lgs n° 36/03 deve essere effettuata all'atto dell'attivazione della procedura di cui all'art.27 del D.Lgs n° 22/97, così come di seguito riportato:

- progetto definitivo;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
- il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
- il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
- le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
- la relazione urbanistica contenente lo stralcio urbanistico del relazione urbanistica contenente lo stralcio urbanistico relativo al sito di ubicazione dell'impianto;
- documentazione tecnica sulle misure di sicurezza del lavoro e di igiene pubblica previste in conformità alla legislazione vigente;
- la relazione di compatibilità ambientale qualora l'impianto non sia da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale;
- le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
- una sintesi non tecnica del progetto e degli allegati.



Regione Autonoma della Sardegna

9) Garanzie finanziarie – Articolo 14

A) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione della discarica. Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come momento del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003. L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

B) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

C) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fidejussioni di tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie possono accettare garanzie finanziarie riferite all'intero periodo di post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.

10) Soggetti deputati a controlli-accertamenti-verifiche.

Il controllo e le ispezioni di cui al punto 2) dell'Art.9 del D.Lgs n° 36/03 sono effettuati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio che si potrà avvalere del contributo dell'ARPAS o dei PMP delle Asl Competenti. Tale esito dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Amministrazione Regionale deputata al rilascio delle autorizzazioni.

Il controllo e le ispezioni di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs relative alla chiusura della discarica sono effettuate dall'Amministrazione Regionale in quanto Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 10.

Gli enti deputati al controllo (Provincia e ARPAS) in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art.27 del D.Lgs n° 22/97 esprimono l'assenso e le relative prescrizioni sul Piano dei Controlli presentato dal soggetto proponente.

Per quanto non richiamato si confermano le competenze in materia di controllo previste dal D.Lgs n° 22/97.



CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI UTILIZZO DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL D. LGS. N. 22/97 NONCHÉ DAL D. LGS N° 36/03

L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti pubblici e privati in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Sono tenuti a prestare garanzie finanziarie a perfezionamento dell'atto autorizzativo prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento o di recupero, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti inerti (con esclusione delle discariche che smaltiscono inerti da demolizione);
 - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi;
 - Stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti pericolosi;
 - Stoccaggi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C);
 - Impianti di trattamento ed incenerimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di deposito preliminare.
2. Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art.1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 , ed in particolare :
 - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
3. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate di norma entro il termine di 30 giorni a far tempo dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art 28, o dell'art. 29, del D.Lgs. n. 22/97. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.



Regione Autonoma della Sardegna

4. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini è facoltà dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione.
5. L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT.
6. La durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione e sistemazione finale dell'impianto, deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. Per quanto riguarda le discariche di cui al D. Lgs n° 36/03 il termine di durata è commisurato a quanto previsto all'art.14 del medesimo decreto. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori dodici mesi. Per ciò che riguarda le discariche di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, la durata delle garanzie riguardante il periodo di post-chiusura dell'impianto deve essere pari a 30 anni.
7. In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.
8. Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato od iscritto da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative od iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso.
Le garanzie finanziarie relative alla fase di post-chiusura della discarica potranno essere escusse con la medesima procedura nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell'impianto decorrente secondo quanto previsto dall'art.14.
9. Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1994 del codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.
10. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14.000 e/o ISO 14.001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente , o la registrazione EMAS.
11. Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.
12. Per quanto riguarda la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria per discariche in fase di avanzata coltivazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art.14 comma 5 del D. Lgs n° 36/03.



Regione Autonoma della Sardegna

13. Le attività già in esercizio al momento della emanazione della presente deliberazione, per le quali è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie, le stesse rimangono valide fino all'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo nel quale verrà previsto l'adeguamento ai presenti parametri.
14. Le attività in esercizio al momento dell'emanazione della presente deliberazione per le quali non era applicata la garanzia finanziaria, provvedono alla presentazione della stessa entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente dell'ammontare dell'importo che deve essere garantito.
15. Le discariche in esercizio al momento di entrata in vigore del D. Lgs n° 36/03 presentano le garanzie finanziarie per il periodo di gestione e per il periodo di gestione post-operativa calcolata secondo i parametri e i criteri contenuti nella presente deliberazione e come previsto dall'art. 14 del D. Lgs n° 36/03 entro il 27/09/03 ai termini dell'art17 del medesimo decreto.
16. I valori ed i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie sono (anno di riferimento 2003):

A. Discariche di rifiuti pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attività di smaltimento devono prevedere:

1. per le operazioni di gestione, di chiusura e di sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso 20 € al mq. sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 30 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento.
2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 20 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.

B. Discariche di rifiuti non pericolosi

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

a) Per discariche di rifiuti urbani e assimilati

1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, 5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 5 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento;



Regione Autonoma della Sardegna

2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento. Per discariche con volumetria superiore a 200.000 mc il valore viene ridotto a 5 € a mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali .

- b) Per discariche di rifiuti speciali non pericolosi (al quale possono esser conferiti rifiuti pericolosi)

1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, 10 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 15 € al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento;
2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare pari 10 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura e 10 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento. Per discariche con volumetria superiore a 200.000 mc il valore viene ridotto a 5 € a mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.

C. Discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie le discariche di inerti che smaltiscono rifiuti che rispettano i limiti di cui alla tabelle 1) e 2) del D.M. Ambiente del 13 marzo 2003. L'ammontare delle garanzie finanziarie deve prevedere:

1. per le operazioni di gestione, chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso: 2,5 € al mq. calcolato al piano campagna di superficie effettiva finale di ricopertura e 5 € al mc. calcolato sulla capacità totale di riempimento;
2. per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, l'ammontare delle garanzie finanziarie deve risultare dalla superficie della copertura dell'area di discarica entrata in esercizio per: 2,5 € al mq. calcolato sulla superficie effettiva finale di ricopertura dell'area di discarica entrata in esercizio e 2,5 € al mc.

In attesa di ulteriori definizioni, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

L'ammontare delle garanzie finanziarie potrà essere prestato per lotti funzionali.



Regione Autonoma della Sardegna

D. Stoccaggi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 22/97 (Attività di Deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 - Allegato B o attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 - allegato C - autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97)

L'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per :

- 2 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. > 500;
- 1 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. < 500;
- 0,40 € al Kg per rifiuti speciali pericolosi;
- 0,20 al Kg per rifiuti speciali non pericolosi;
- 0,10 al Kg per stoccaggi di rifiuti inerti.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 € .

E. Attività di recupero di cui all'Allegato C, punti da R1 a R12, autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97.

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di messa in riserva (R13) autorizzata per :

- 0,40 al Kg. per rifiuti pericolosi;
- 0,20 al Kg. per rifiuti non pericolosi;
- 0,10 al Kg. per rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, le garanzie finanziarie sono da prestarsi unicamente per le operazioni di recupero intese come messa in riserva di rifiuti prodotti da terzi, che non sono annesse ad impianti di recupero.

In ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria da prestare è pari a 150.000 €.

F. Incenerimento e trattamento di rifiuti urbani, speciali , pericolosi e non, inclusi PCB e PCT, ed eventuali annessi impianti di ammasso

Ammasso

L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e trattamento e deve essere calcolato moltiplicando la



Regione Autonoma della Sardegna

somma della capacità massima di ammasso e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti l'impianto stesso per:

- 1,5 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT;
- 1 € al Kg. per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. < 500;
- 0,40 € al Kg. per rifiuti pericolosi;
- 0,20 € al Kg. per rifiuti non pericolosi;
- 0,10 € al Kg. per rifiuti urbani.

INCENERIMENTO E TRATTAMENTO

Per gli inceneritori di rifiuti urbani deve essere prevista la Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato di 3.000.000 €.

Per gli impianti di trattamento e incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Per potenzialità ≤ 200 kg/h	200.000 €
Per potenzialità ≥ 1.200 kg/h	250.000 €
Per potenzialità ≥ 2.000 kg/h	350.000 €
Per potenzialità ≤ 2.000 kg/h	450.000 €

Al fine del calcolo dell'ammontare della garanzia finanziaria deve procedersi alla somma dell'ammontare derivante dall'impianto di trattamento con l'importo derivante dalla capacità massima di ammasso dei rifiuti.



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato C) alla deliberazione n.24/11 del 29.07.2003

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del d. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs n° 36/03.

Premesso che:

1. con determinazione n.....del la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha autorizzato la Ditta/Ente domiciliata in C.F.....(in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di, presso l'impianto ubicato nel Comune di
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1 , il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro(Euro.....), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria / fidejussione bancaria;
4. che il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. che è denominato Ente garantito la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

CIO'PREMESSO:

la società di assicurazioni.....(in seguito denominata Società), domiciliata in, / la Banca-Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro(Euro), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (per le discariche a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura della discarica o di post-esercizio).

La presente polizza ha la durata di anni.....a partire dal.....



Regione Autonoma della Sardegna

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

(Per tutti gli impianti con esclusione delle discariche controllate)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Per le discariche controllate

Nel caso di gestione operativa

La durata della polizza deve essere pari a quanto previsto al comma 3 punto a) dell'art.14 del D. Lgs n° 36/03. All'atto della presentazione del piano di adeguamento si può prevedere una durata triennale se la discarica è in fase di esaurimento quinquennale, rinnovabile.

Nel caso di post-esercizio

La durata della polizza deve essere pari a quanto previsto al comma 3 punto b) dell'art.14 del d. Lgs n° 36/03. In sede di prima applicazione può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili .

Art.2. Delimitazione della garanzia.

La società/Banca-Agenzia di Credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2. della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società/Banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3. Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta la contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Pagamento del risarcimento.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società /banca- Agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento regionale, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stesa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la società/Banca - agenzia di credito, non godrà del beneficio della



Regione Autonoma della Sardegna

preventiva escussione del contraente. La Società/Banca-Agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6. Pagamento del premio ed altri oneri.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7. Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/Banca - Agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8. Foro competente.

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'